

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei lavori pubblici**

(COSTA)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1998

Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di
interesse pubblico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene le disposizioni finalizzate all'autorizzazione di limiti di impegno ed all'attivazione ed utilizzazione di stanziamenti annuali accantonati per il Ministero dei lavori pubblici nei fondi speciali di conto capitale di cui alla tabella B della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'attivazione di finanziamenti nel triennio 1998-2000 al fine di consentire l'avvio di un programma di interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici disposto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46. Il termine per provvedere all'adeguamento è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266. L'esiguità degli stanziamenti non ha permesso finora una pianificazione degli interventi mirata all'adeguamento degli immobili in questione. È da evidenziare che l'adeguamento degli impianti elettrici costituisce obbligo comunitario, la cui inosservanza o ulteriore ritardo esporrà l'Italia a probabili condanne in sede comunitaria.

Il comma 2 di detto articolo autorizza, recependo in tal modo una specifica disposizione emendativa approvata dal Parlamento nel corso dell'esame della finanziaria 1998, il finanziamento per il triennio 1998-2000 per la realizzazione di interventi funzionali finalizzati alla risistemazione delle infrastrutture portuali nei porti siciliani di Trapani e Marsala.

Altresì, in ossequio alla volontà parlamentare formalmente manifestata nel caso dell'*iter* approvativo dei documenti finanziari ora vigenti, con il comma 3 viene destinato un contributo straordinario di 3 mi-

liardi per interventi da realizzare all'edificio demaniale dell'Abbazia di Montecassino.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si dispone in ordine al programma di risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria.

Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, promuove e regola il finanziamento e la realizzazione di «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo città di Reggio Calabria» attraverso un fondo complessivo di lire 600 miliardi istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane. Tale dotazione finanziaria è suddivisa in lire 250 miliardi per l'immediata realizzazione degli interventi di competenza gestionale del sindaco di Reggio Calabria (articolo 2) e in lire 350 miliardi per ulteriori interventi integrativi, la cui gestione fa carico al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane (articolo 3).

Alla ripartizione del fondo e alla determinazione dello stanziamento relativo a ciascun intervento, provvede l'apposito Comitato di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 166 del 1989 presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane e di cui fanno parte il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il presidente della regione Calabria, il presidente della provincia ed il sindaco di Reggio Calabria.

Per l'attuazione del programma di interventi *ex* articolo 2 sono stati ripartite interamente lire 250 miliardi.

Con la totale ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 (350 miliardi) si è esaurita la fase del finanziamento degli interventi.

Pertanto mentre gran parte del programma già finanziato si avvia al completamento della fase progettuale e, quindi, a quella vera e propria esecutiva, senza soluzione di continuità, è in corso di avanzata elaborazione un ulteriore programma di opere che costituiscono l'integrazione ed il necessario completamento del quadro d'insieme di obiettivi che il legislatore ha ipotizzato per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Attualmente il Comitato dispone di un ventaglio di proposte di interventi, per una somma di circa 420 miliardi, presentate dal 1989 ad oggi da parte dei Soggetti istituzionali e per le quali il finanziamento rappresenta il momento del passaggio alla fase della «progettazione preliminare o definitiva».

Il contributo straordinario, previsto dall'articolo 2, assolutamente insufficiente a completare il programma di risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria, sarà comunque finalizzato a soddisfare effettive esigenze programmatiche concretandosi in ben individuati progetti, sia pure preliminari, ma che hanno in sé racchiusa la complessa e defatigante procedura di formazione del consenso con i soggetti territorialmente interessati al progetto. Le opere da ammettere al finanziamento vengono così a rispondere effettivamente a bisogni e necessità collettive e non a mere e contingenti vicende finanziarie legate alla situazione contingente delle risorse pubbliche disponibili.

Si ha motivo di ritenere che il meccanismo del rifinanziamento della legge speciale consentirà, nel corso degli anni, realizzazioni che si susseguiranno con l'esaurirsi delle rispettive fasi, sì da concretizzare in definitiva un intervento continuo, razionale, efficace, tale da collocarsi in un quadro d'insieme strategico disegnato da una manovra i cui risultati non saranno rappresentati solamente da una ricaduta in termini economici, pur importantissimi in una delle aree in cui è più acuta la crisi economica, ma che segnerà l'elevazione del livello del-

la qualità della vita con tutti i riflessi sociali e connessi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge prevedono finanziamenti per interventi di adeguamento del sistema autostradale italiano e per la prosecuzione dei programmi in corso per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. È infatti presupposto inderogabile, per mantenere inalterato il livello di attenzione nei confronti delle problematiche di Venezia e per continuare a sostenere la ricerca, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la sua salvaguardia, il mantenimento di adeguate risorse finanziarie. A tal fine la disposizione in esame autorizza limiti di impegno quindicennali che affluiscono su apposito fondo che viene ripartito dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla proposta del Comitato istituzionale previsto dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sulla base dell'effettivo stato di attuazione degli interventi finora avviati dai soggetti attuatori individuati dalle leggi che sino ad oggi sono intervenute sul problema «Venezia».

In ordine agli interventi riguardanti il «sistema autostradale» si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito della funzione di regolazione del settore autostradale riveste particolare importanza la disciplina dei flussi di investimento.

L'obiettivo cui tende il Governo è quello di ridurre nel tempo l'intervento diretto tramite contributo pubblico.

Tuttavia la rete autostradale italiana registra ancora la mancata realizzazione di alcune connessioni la cui rilevanza incide notevolmente sullo sviluppo economico e sociale di parti del territorio nazionale.

Si tratta per lo più di interventi infrastrutturali la cui mole, sia in termini fisici che finanziari, ha determinato uno slittamento nel tempo delle procedure per la realizzazione.

In effetti, le resistenze espresse in passato dagli enti locali all'inserimento nel pro-

prio territorio di tali infrastrutture sono oggi superate da ulteriori e prevalenti esigenze.

La necessità, infatti, di favorire ogni potenzialità economica, soprattutto in vista dell'integrazione europea, unita ai considerevoli progressi tecnologici fatti nel campo della tutela ambientale, hanno determinato un'inversione di tendenza nelle istanze formulate dalle realtà locali.

La consistenza degli investimenti necessari non consente tuttavia - data la durata delle convenzioni in essere con le società concessionarie di autostrade e dato il livello tariffario sostenibile - la realistica attesa di un esclusivo intervento in autofinanziamento da parte della Società autostradale.

Si rende, pertanto, indispensabile prevedere il diretto intervento dello Stato.

L'efficacia dell'apporto pubblico dovrà essere supportata e giustificata da una valutazione delle effettive esigenze di adeguamento dell'intero settore autostradale nonchè dalle risultanze della revisione delle concessioni autostradali da operarsi ai sensi della delibera adottata dal CIPE in data 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, in materia di revisione delle tariffe.

Nell'ambito della suddetta valutazione, non potranno non essere considerati alcuni interventi che, anche in funzione della loro oggettiva necessità in relazione al territorio sul quale incidono, sono stati oggetto di numerosi atti e indicazioni parlamentari quali la realizzazione del collegamento autostradale Asti-Cuneo e dell'autostrada Siracusa-Gela.

In particolare, il progetto del collegamento autostradale Asti-Cuneo è articolato, per complessivi Km 96, in due tronchi di cui il primo, di Km 55, si estende dalla A21 (Asti est) alla A6 (Marene) e il secondo, di Km 22, si estende dalla A6 (Massimini) a Cuneo. I due tronchi sono collegati dall'autostrada Torino-Savona con una lunghezza di circa 19 Km.

Per quanto attiene, invece, all'autostrada Siracusa-Gela, è indispensabile prevedere un finanziamento da destinarsi alla realizzazione del progetto esecutivo, relativamente ai lotti Avola-Noto-Rosolini.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Con la disposizione di cui al comma 1 si stanZIA un importo di 19,800 miliardi per l'anno 1998, 28,900 miliardi per il 1999 e 61,600 miliardi per l'anno 2000 per consentire l'avvio di un primo programma di interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali nonchè di quelli in uso all'Amministrazione statale alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia statale), sulla base delle richieste formulate dagli enti utenti degli edifici in questione, ha stimato un fabbisogno complessivo ammontante a circa 2800 miliardi. Le esigue disponibilità finanziarie previste nel «Fondo globale Tesoro» di cui alla legge finanziaria 1998 consentiranno l'avvio di un primo programma di interventi di adeguamento sulla base delle particolari esigenze che le Amministrazioni usuarie individueranno.

Con il comma 2 si autorizza per il triennio 1998-2000 la spesa complessiva di 11,9 miliardi per interventi da realizzare sui porti di Trapani e Marsala.

PORTO DI TRAPANI (2^a categoria, 1^a classe)

Sono in avanzata fase di progettazione esecutiva interventi relativi a:

a) lavori di riqualificazione e consolidamento delle banchine settentrionali - Importo lire 28.000.000.000 - Trattasi del recupero funzionale di 730 m. di banchine (circa il 40 per cento delle disponibilità del porto) in atto inagibili ed in parte transennate;

b) realizzazione del Comando di Polizia marittima - Importo lire 9.000.000.000 - Trattasi della realizzazione del posto di frontiera meridionale della Comunità europea prevista dal trattato di Ramsar sulle zone umide del 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1976, n. 448;

c) ristrutturazione del praticabile della banchina Ronciglio - Importo lire 1.000.000.000 - Trattasi del recupero del praticabile dell'unica banchina destinata ai traffici Ro-Ro (traghetto con portellone da cui entrano ed escono le auto).

Con gli ulteriori fondi resi ora disponibili si andrà a provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

1. Studi preliminari per l'ottenimento dell'autorizzazione alla discarica a mare dei materiali di risulta delle escavazioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1996 - Importo lire 250.000.000;
2. Escavazione per il ripristino e l'approfondimento dei fondali operativi - Importo lire 9.000.000.000;
3. Consolidamento delle banchine operative dissestate dello Sporgente Ronciglio - Importo lire 2.400.000.000.

PORTO DI MARSALA (2^a categoria, 2^a classe)

Con l'attuale classificazione del porto, ai sensi della legge-quadro 28 gennaio 1994, n. 84, gravano allo Stato gli oneri connessi agli interventi in materia di edilizia demaniale. Al riguardo, anche sulla base delle necessità segnalate dalla locale autorità marittima, è stato previsto un intervento di ristrutturazione degli edifici in uso all'Ufficio circondariale marittimo per un importo complessivo di lire 350.000.000.

Articolo 2.

La disposizione contenuta al comma 1 concede al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie finalizzato al risanamento e allo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Il comma 2 mira ad integrare le risorse previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica concedendo un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annui a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

Articolo 3.

Le disposizioni riportate al comma 2 mirano a consentire la prosecuzione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici attuatori degli interventi stessi in relazione al loro effettivo stato di attuazione e per le esigenze proprie di ciascuno di essi. Le quote dei limiti di impegno, alla cui ripartizione, su proposta del Comitato istituzione, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ammontano per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a lire 10 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonchè alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino)

1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle Amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle esigenze delle Amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabile annualmente.

2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, è autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi.

3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, è concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annui a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia)

1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.

2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Mini-

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio per l'attuazione della presente legge.